



COMUNE DI AGEROLA
Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni per **L'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI**;

Richiamato l'articolo 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni per **L'ASSEGNO DI MATERNITÀ**;

Vista la circolare INPS n. 36 del 24.02.2021 con la quale, in base alla variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono stati confermati per l'anno 2021 gli importi (misura del beneficio e requisiti economici) da applicarsi alle prestazioni "Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni";

RENDE NOTO

- ❖ Relativamente al beneficio di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori):
 - la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori deve essere presentata per l'anno **2021**, a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio 2022**;
 - il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani o dell'unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, da cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, ovvero da cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo;
 - l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di **€ 145,14** mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
 - il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente: in tale caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
 - il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare;
 - **per l'anno 2021 il valore dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), come previsto dalla suddetta circolare INPS n. 36 del 24.02.2021, è pari ad € 8.788,99.**
 - le domande, corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica e dall'attestazione ISEE in corso di validità, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Politiche Sociali dell'Ente, ovvero reperibili nella sezione modulistica del sito istituzionale dell'Ente;

- ❖ Relativamente al beneficio di cui all'articolo 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità):
 - la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
 - ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di una carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in possesso di carta di soggiorno per familiari di cittadini U.E. o dello status di rifugiate politiche;
 - l'assegno viene corrisposto nell'importo mensile di **€ 348,12** per la durata di 5 mesi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2021, al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
 - **per l'anno 2021 il valore dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), come previsto dalla circolare INPS n. 36 del 24.02.2021 è pari ad € 17.416,66;**
 - la domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica e dall'attestazione ISEE in corso di validità, dovrà essere compilata sugli appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Politiche Sociali, ovvero reperibili nella sezione modulistica del sito istituzionale dell'Ente.

Agerola, li 13.10.2021

IL SINDACO
Dott. Tommaso Naclerio